CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 269 del 11/07/2025

OGGETTO:	**MISURE IN RELAZIONE ALL'URGENTE NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA DAL 11/07/2025 AL 15/09/2025. SI ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 250 DEL 20/06/2025.**

COMUNE DI PINEROLO
Città di Pinerolo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0066072/2025 del 11/07/2025
Firmatario: LUCA SANVA

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.L. n. 14/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 48/17 *"recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00;

- l'art. 50, comma, 5 del D.Lgs. 267/00 nel testo novellato attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare grave pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana..";

- l'art. 3, comma 16, della Legge 94/09 recante *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"* prevede che l'esercente di un'attività commerciale che occupi spazi e aree pubbliche ha l'obbligo di provvedere alla pulizia e di preservare il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;

- l'art. 31 del D.L. 201/11, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni nella Legge 214/11,

nell'ambito della promozione e tutela della concorrenza, ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni relative agli orari di apertura e di chiusura, senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva e pertanto ha di fatto liberalizzato gli orari della attività (fermo restando l'obbligo per gli esercizi di somministrazione di comunicare all'amministrazione comunale l'orario osservato dall'esercizio ai sensi dell'art. 186 del R.D. 635/40) ribadendo al comma 2 dell'art. 31 citato, quale principio generale dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

- la normativa comunitaria, nello specifico la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein), pur nell'ottica della più ampia libertà di iniziativa economica, riconosce quali limiti all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio i *" motivi di interesse generale"* tra i quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre di restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

- l'art. 41 della Costituzione Italiana sancendo il principio di libertà di iniziativa economica stabilisce che la stessa mai può svolgersi in contrasto con i valori primari della sicurezza, libertà e dignità umana; la stessa Corte Costituzionale ha più volte dichiarato, da ultimo sentenza n. 152/10, che non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale il cui rispetto costituisce limite invalicabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinerolo disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con la normativa di rango primario, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. L'art. 24 prevede che, nell'ottica di una leale collaborazione con la civica amministrazione, gli esercenti attività commerciali pongano in essere interventi di sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti. Infine l'art. 25 stabilisce che i pubblici esercizi che intendono effettuare trattenimenti non richiedenti specifica autorizzazione *ex* art. 68 T.U.L.P.S. devono cessare ogni attività supplementare rispetto a quella di somministrazione alle ore 24.00;

Atteso che:

- la presenza di attività economiche, in particolare esercizi commerciali e artigianali di generi alimentari, di somministrazione alimenti e bevande, che a seguito della liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali possono stare aperti 24 ore su 24, determinano, soprattutto nelle ore serali e notturne la concentrazione di molte persone, soprattutto giovani, che dentro e al di fuori del locale provocano grave disagio ai residenti;
- le attività commerciali che praticano l'asporto di bevande alcoliche, generano

un elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche i cui effetti possono tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;
- le bevande vendute per asporto e consumate su suolo pubblico comportano il fenomeno dell'abbandono incontrollato di bottiglie, contenitori, bicchieri vuoti senza riguardo per la pulizia e l'igiene dei luoghi tanto da costituire una fonte di pericolo per l'incolumità pubblica oltre che per il degrado del territorio e la vivibilità urbana;

Rilevato che:
- come segnalato dalle forze dell'ordine, in precedenti occasioni, nelle aree di Piazza Facta, Via Savoia si sono registrati alcuni episodi di disordine nonché eventi delittuosi a danno di persone;
- all'Amministrazione comunale e al Comando di Polizia Locale sono pervenute segnalazioni di richieste di maggiori interventi presso l'area di Via Buniva, tesi a salvaguardare la quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi in orari serali e notturni, fatti che hanno portato i residenti a presentare diversi esposti presso gli uffici della locale Procura della Repubblica ;

Dato atto che:
- il verificarsi di alcuni episodi di "malamovida" in particolare in alcune aree del centro cittadino con conseguenti problemi di ordine pubblico, di disturbo dei residenti e di pulizia per l'abbandono incontrollato di contenitori, bicchieri, bottiglie di vetro, lattine e altri materiali frangibili, rende necessario individuare misure idonee a garantire che la frequentazione degli esercizi commerciali, artigianali nonché dei pubblici esercizi e le modalità di gestione degli stessi non vadano a pregiudizio delle normali condizioni di vivibilità delle medesime zone da parte dei residenti;
- i fenomeni di aggregazione notturna determinano forte insicurezza e disagio per i cittadini e viene meno la fruizione in sicurezza e tranquillità degli spazi pubblici;
- problematiche analoghe erano già note all'amministrazione comunale scrivente poiché ordinanza simile è già stata redatta per le estati 2021, 2022, 2023 e 2024;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 96 del 23/04/2025 "provvedimenti per lo svolgimento degli eventi "Notti dei dehors 2025", per l'utilizzo degli spazi esterni dei pubblici esercizi e disposizioni correlate";

Tenuto conto che con la citata Deliberazione di Giunta l'amministrazione comunale oltre ad aver approvato per il periodo estivo 2025 una serie di eventi denominati "Notte dei dehors 2025" ha altresì disposto l'adozione di prescrizioni atte a garantire la tutela del decoro e dell'incolumità pubblica;

Atteso che a fronte delle necessità di porre in essere azioni volte alla tutela della civile convivenza nonché del decoro urbano e della vivibilità urbana è stata emanata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 250 del 20/06/2025 avente ad oggetto "misure in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana dal 21/06/2025 al 30/10/2025";

Atteso l'incontro tenutosi in data 09/07/2025 tra l'amministrazione e gli operatori del settore pubblici esercizi nel quale è emersa da parte di questi ultimi la necessità di apporre delle modifiche in merito al periodo temporale di validità e agli orari di somministrazione e utilizzo dehors;

Ritenuto di accogliere le richieste degli operatori del settore e pertanto di apportare alcune modifiche al precedente provvedimento n. 250 del 20/06/2025 in merito alla validità temporale e all'orario di somministrazione e utilizzo dei dehors;

Dato atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 250 del 20/06/2025;

Rilevato che:

- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- il maggior numero di esercizi commerciali e artigianali di generi alimentari, di somministrazione alimenti e bevande sono presenti nell'addensamento commerciale A1.1;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto conclusivo dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali e che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/90 nel caso di specie non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della legge testé citata;

Visto:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione R.D. 635/40;
- il D.L. n. 92/08 convertito con modificazioni nella L. n. 125/08;
- l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 *"Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- il D. Lgs. n. 114/98 *"Riforma della Disciplina del Commercio"*;
- la L.R. n. 38/06 *"Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"*;
- la L.R. n. 28/99 *"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"*;
- la L. n. 125/01 *"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"*;
- la L. 94/09 *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana (D.C.C. n. 8/15);

Tenuto conto che la bozza dell'ordinanza n. 250 del 20/06/2025 è già stata trasmessa in data 18/06/2025 prot. 41341 al Prefetto di Torino;

Dato atto che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto di Torino ed al Questore di Torino;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate e comunque dal 11/07/2025 sino al 15/09/2025 nel territorio comunale coincidente con l'addensamento commerciale A1 (ad esclusione dell'area A.1 sita in Abbadia Alpina) come da planimetria in allegato A), quale parte integrante e sostanziale:

- la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e/o misto dalle **ore 20:00** sino alle **ore 06:00** del giorno successivo, fatta salva l'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari svolta negli esercizi artigianali a cui si applicano i divieti successivi;

- il **divieto** a partire dalle **ore 20:00** sino alle **ore 06:00** del giorno successivo, di **vendita e somministrazione per asporto in vetro o metallo** di qualsiasi bevanda **alcolica e superalcolica** da parte dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione, delle attività temporanee di somministrazione, degli esercenti il commercio settore alimentare (medie e grandi strutture) e artigiani in sede fissa settore alimentare, degli esercenti il commercio su area pubblica in sede fissa e itineranti nonché da parte dei distributori automatici; resta consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche purché consumate esclusivamente all'interno dei locali o nelle aree al di fuori dei locali ma pertinenti all'attività regolarmente autorizzata; oltre alla somministrazione è consentita anche la vendita nelle aree autorizzate a quartiere fieristico per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, sagre e rassegne;

- il **divieto** per chiunque di consumo su area pubblica dalle **ore 20:00** alle ore **06:00** del giorno successivo, di qualsivoglia bevanda (compresi gli alcolici e superalcolici) in bottiglie e recipienti di vetro o metallo o in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;

- il **divieto** dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo di abbandonare lattine e contenitori di vetro o altro materiale frangibile al di fuori degli appositi contenitori, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

- il **divieto** di somministrazione e di permanenza nei dehors ubicati nell'area addensamento commerciale A1, come da allegato, a partire dalle ore 00:30 dalla domenica al giovedì sera;

- il **divieto** di somministrazione e di permanenza nei dehors ubicati nell'area addensamento commerciale A.1, come da allegato, a partire dalle ore 01:30 nelle notti del venerdì e del sabato sera;

- agli esercenti di **mettere a disposizione** dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant'altro) prima di

allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze e di provvedere a propria cura alla pulizia degli spazi prospicienti le rispettive attività e le immediate pertinenze;

Di dare atto che gli eventi rientranti nella "Notte dei dehors 2025" e altre manifestazioni all'aperto sino al 31/12/2025 che si protraggono oltre le ore 24:00 sono da intendersi autorizzate ai sensi del Regolamento Acustico Comunale approvato con Deliberazione CC n. 85/2018 anche in deroga ai limiti previsti all'art. 7 del citato regolamento, solamente previo accordo condiviso, con congruo anticipo, con l'amministrazione comunale.

SI AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia urbana (D.C.C. n. 08 del 20/04/2015) i gestori delle attività di somministrazione hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori che sostano al di fuori del locale per evitare comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica, per l'igiene e il decoro urbano.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente, sul sito istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando Carabinieri della compagnia di Pinerolo, alla Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza.

Fatte salve le conseguenze penali di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure di cui alla L. n. 689/81.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della L. n. 241/90 s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert S.p.a.

(Sottoscritto digitalmente)